

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1629 DEL 06/10/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS 6 "EUGANEA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN SANITA' PENITENZIARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 117 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/2019. DECORRENZA DAL 25/09/2022 FINO AL 25/09/2023.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1700/22

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 6 “Euganea”, con nota prot. n. 94577 del 15/09/2022, agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in sanità penitenziaria da svolgersi presso l’Ospedale Militare di Padova, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.S.D. Sanità Penitenziaria per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica.

L’U.L.SS. n. 8 si è resa disponibile a fornire la collaborazione richiesta per un numero massimo di 4 accessi mensili di durata non superiore a 12 ore ciascuno, e indicativamente pari a 5 ore ciascuno, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione dei Servizi Socio – Sanitari.

Si rappresenta al riguardo come l’attività di consulenza oggetto della presente delibera rientri fra quelle disciplinate dall’art. 117 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 219 del 19 febbraio 2020, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 per l’attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 6 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva degli oneri di legge.

L’Azienda U.L.SS n. 6 Euganea è tenuta altresì al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € 0,16/km così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670, nonché dei pedaggi autostradali.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la convenzione per attività di consulenza in Sanità Penitenziaria tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Euganea”, con decorrenza dal 25/09/2022 e fino al 25/09/2023, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di consulenza in Sanità Penitenziaria tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Euganea", con decorrenza dal 25/09/2022 e fino al 25/09/2023, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari ad € 30.146,40 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2022-2023 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*" secondo la seguente declinazione:

- 2022 (dal 25/09/2022 al 31/12/2022)	€ 9.669,60
- 2023 (dal 1/01/2023 al 25/09/2023)	€ 20.476,80
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN SANITA' PENITENZIARIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria	
	Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.	
	BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Euganea" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 6, con	
	sede legale in Padova, Via Enrico degli Scrovegni, 14 - codice fiscale e partita IVA	
	n. 00349050286, in persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di	
	Ospedale dott.ssa Mariagrazia Facin, (nata a Udine il 4/09/1962 Cod. Fisc. FCN	
	MGR 62P44 L483R) giusta delega del Direttore Generale conferita con	
	deliberazione n. 969 del 30.12.2021	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 6, con prot. 94577 del 15/09/2022, ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la	
	necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in sanità	
	penitenziaria, per la copertura dell'attività della Commissione Medico Ospedaliera	
	dell'Ospedale Militare di Padova (CMO), richiedendo la collaborazione di personale	
	medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato per	
	l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte alla carenza	
	di personale medico;	
	- l'U.L.SS. n. 8, si è resa disponibile a fornire la collaborazione richiesta, acquisiti i	
	pareri favorevoli della Direzione dei Servizi Socio Sanitari e del Direttore di	

	U.O.S.D. Sanità Penitenziaria di Vicenza;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.117 c. 2.	
	lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 - Attività di	
	consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei Consulenti che svolgeranno dette	
	attività a favore dell'U.L.SS. n. 6, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 6 attività di consulenza in Sanità Penitenziaria	
	per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.S.D. Sanità	
	Penitenziaria di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e	
	compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno con una media di n. 4	
	accessi mensili presso l'Ospedale Militare di Padova, di durata pari a 5 ore e	
	comunque non superiore alle 12 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la	
	trasferta.	
	La natura degli accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in	

	volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di	
	UU.OO.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convezione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 6 viene organizzata dai Direttori di U.O.S.D. Sanità	
	Penitenziaria, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai	
	consulenti presso l'U.L.SS. 6 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a	
	garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento	
	delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio	
	orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive.	
	Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14,	
	comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata, l'U.L.SS. n. 6 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 6 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 6 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e al rimborso dei pedaggi	
	autostradali.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	

	L'U.L.SS. n. 6, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.	
	8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di	
	fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente	
	all'ordine elettronico NSO.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 6 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 6, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 6 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 6 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 6 e del conseguente rientro.	

	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8	
	resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 6 ed il	
	paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 6 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 6 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	Pediatria è l'U.L.SS. n. 6.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 6 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'ULSS 6 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 6, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	

	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 25/09/2022 e fino al 25/09/2023 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a	
	cura dell'U.L.SS. n. 6.	
	Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente	
	convenzione, prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi con	
	posta elettronica certificata.	
	Le Parti si riservano infine la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente	
	accordo con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con posta elettronica	
	certificata, allo scopo di garantire all'U.L.SS. n. 8 l'assistenza sanitaria necessaria in	
	caso di evoluzione del flusso epidemiologico.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 6,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	

	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti dalle parti in attuazione della	
	presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti	
	del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche	
	unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 6, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione PD-1 N. 2045/95/2T del 1.1.1995;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della	
	parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co. 2 bis della L. 241/1990	
	e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

[illegible]